

**ADEGUAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DEL P.I.T. AI CONTENUTI DELLA DISCIPLINA DEL PIT-PPR (CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO), DELLA 26ª VARIANTE ANTICIPATRICE DEL 1° PIANO OPERATIVO COMUNALE, PER LA MODIFICA E AMPLIAMENTO DELLA PERIMETRAZIONE DELLA ZONA "E9" GIA' PREVISTA ALL'INTERNO DELL'ESISTENTE ZONA "E8" LOCALITA' BRUSCHETO FRAZIONE LECCIO.**

Il Comune di Reggello attualmente dispone dei seguenti strumenti urbanistici:

- **Piano Strutturale** redatto ai sensi della L.R. n. 65/2014, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28 marzo 2018, esecutiva;
- **Regolamento Urbanistico** approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 7 maggio 1998 (1° R.U.C.), seguita da una prima Variante al Regolamento Urbanistico approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 27 giugno 2000 e da una successiva 2ª Variante Generale al Regolamento Urbanistico approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30 novembre 2006 (2° R.U.C.), in vigore dal 3 gennaio 2007;
- In data 08/05/2018 con delibera CC. n.45 è stato approvato l'avvio del procedimento del Nuovo Piano Operativo, in corso di redazione.
- In data 19/07/2019 con delibera CC. N.73 è stato approvato l'Avvio del Procedimento di una variante al Piano Strutturale comunale e contestuale integrazione del documento di avvio del procedimento del Nuovo Piano Operativo, approvato con Delibera CC. N.45 08/05/2018

Premesso che:

- La Società Pratellesi Calcestruzzi S.r.l. svolge attività estrattiva e di frantumazione inerti da oltre quaranta anni nel territorio comunale di Reggello, e più precisamente nell'area identificata al Catasto Terreni del Comune di Reggello nel Foglio di mappa 82 p.lle 4-239-240-243 per intero e particelle 1-2-6-7-14-93 per porzione e nel Foglio 66 p.lla 70 per porzione,
- su tale area, nel Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Reggello, sono individuate due sottozone E8 ed E9 regolate dagli articoli 39 e 40 delle N.T.A.:
  - Sottozona E8 – "Aree di escavazione – attività estrattiva di prima lavorazione" (art. 39 delle N.T.A.),
  - Sottozona E9 – "Aree di prima lavorazione del materiale di escavazione e seconda lavorazione di terre e rocce di scavo e di inerti" (art.40 delle N.T.A.),
- tale ripartizione è stata motivo ostativo al rinnovo della necessaria **Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) per l'esercizio dell'attività della Società Pratellesi, che sarebbe possibile solo nella sottozona censita come E9 perché la Società ha sospeso l'attività estrattiva a causa delle contrarie condizioni del mercato, orientandosi maggiormente verso le attività consentite in E9 di prima lavorazione del materiale di escavazione e seconda lavorazione di terre e rocce di scavo e di inerti,
- attualmente la zona E9 insiste su di un'area di circa mq. 9.347,00 e la zona E8 ha un'estensione di circa 49518,00 mq.

Con la variante in oggetto si richiede che:

- la zona E9 venga ampliata rispetto alla perimetrazione attuale, rimanendo comunque all'interno della zona già identificata come E8, in modo che le prime lavorazioni del materiale di escavazione e le seconde lavorazioni di terre e rocce di scavo e di inerti siano consentite in un'area più ampia rispetto a quella attualmente delimitata,
- a seguito della variante la zona E9 avrà un'estensione di circa mq. 31.656,00 mentre la zona E8 sarà ridotta a circa 27.209,00 mq..



Si osserva inoltre che a seguito della Variante richiesta non si avranno modifiche agli articoli 39 e 40 delle N.T.A. del vigente Regolamento Urbanistico, trattandosi di una variante di perimetrazione dell'area.

Pertanto ai fini dell'adeguamento al disposto dell'Articolo 53 della Legge Regionale 65/2014, al fine di contribuire al miglioramento della qualità tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa, si prevede di procedere agli adempimenti necessari per **l'adeguamento della Variante, ai sensi dell'articolo 21**, ai contenuti della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico.

Al tal fine si precisa che:

- parte dell'area in oggetto, ricade all'interno dell'area segnalata dal P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico, in area da tutelare per legge, ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – e specificamente prevista al comma 1°, lettera c): “... *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua ..... e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.....*”, aree provenienti dall'ex Legge 431/85, Legge Galasso, “*concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale*”, (vedi estratto cartografico allegato);
- all'articolo 20 della Disciplina del PIT-PPR si individuano i campi di applicazione della Conferenza paesaggistica prevista dall'articolo 21 della Disciplina stessa; in particolare la Variante in questione, Variante “... *ai regolamenti urbanistici o piani operativi comunali vigenti che interessino Beni paesaggistici, finalizzate esclusivamente all'adeguamento dello strumento al PIT-PPR (il c.d. “mero adeguamento” di cui all'articolo 31, comma 3, della L.R. n. 65/2014)..*”, ai sensi del comma 3°, lettera e), prevede la procedura di adeguamento;
- la verifica di adeguamento al PIT-PPR della previsione delle Varianti, viene operata sulla base di appositi elaborati atti ad illustrare i criteri e le modalità di inserimento paesaggistico degli interventi ivi previsti; tali elaborati dovranno contenere riferimenti puntuali a Direttive e Prescrizioni contenute nella Disciplina dei Beni Paesaggistici;
- all'articolo 20, commi 3° e 4° della Disciplina di Piano, si stabilisce in che cosa consista **l'adeguamento** al PIT-PPR per gli strumenti di pianificazione territoriale e “...*per le loro varianti...Per “adeguarsi” al PIT-PPR è necessario:*
  - *rispettare prescrizioni e prescrizioni d'uso;*
  - *essere coerenti con le direttive...”.*

Pertanto, le aree previste dall'articolo 142, comma 1°, lettera c): “... *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua ..... e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.....*”, sono sottoposte alla seguente **Disciplina**, vedi **Elaborato 8B: Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice)**.

Di seguito prendiamo in esame sia tutte le “Direttive” che le “Prescrizioni” e si esprime per ciascuna le relative valutazioni.

Nello specifico l'elaborato “8B: Disciplina dei beni paesaggistici” per l'area in questione prevede:

**“..... Articolo 8 I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice).**

**8.2 Direttive** - *Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico, provvedo-*



noa:

*a - individuare i corsi d'acqua caratterizzati dalla presenza di rilevanti valori ecosistemici e paesaggistici, con particolare riferimento alla presenza di habitat fluviali di interesse comunitario e/o regionale;*

**Il tratto del fiume Arno adiacente all'area in oggetto, nell'ambito di uno studio commissionato dal Comune di Reggello all'università degli Studi di Firenze, dipartimento di Biologia Evoluzionistica "Leo Pardi" sulla Fauna di Reggello, le specie da proteggere sono state rilevate e/o è stata valutata la idoneità ambientale per le seguenti specie faunistiche: Averla piccola, Martin pescatore, Tasso, Donnola, Faina. Per le specie presenti e per quelle presenti nei dintorni le modifiche apportate dalla variante puntuale in itinere non andranno ad incidere sulla situazione attuale.**

*b - riconoscere il sistema storico delle opere idrauliche di valore testimoniale e dei manufatti edilizi connessi con la presenza del corso d'acqua, promuovendone altresì il mantenimento, la conservazione e la valorizzazione;*

**Lungo il tratto del fiume Arno adiacente all'area in oggetto non sono presenti opere idrauliche di valore testimoniale e manufatti edilizi connessi.**

*c - riconoscere i principali punti di vista e le visuali percepibili anche dagli attraversamenti, connotati da un elevato valore estetico-percettivo;*

**Lungo il tratto del fiume Arno adiacente all'area in oggetto non sono presenti attraversamenti né punti di vista e visuali connotati da un elevato valore estetico-percettivo;**

*d - individuare i tratti fluviali che presentano potenziale di navigabilità e le sponde accessibili al pubblico con i relativi punti di vista e percorsi pedonali e ciclabili;*

**Lungo il tratto del fiume Arno adiacente all'area in oggetto non vi sono tratti che presentano potenziali possibilità di navigazione, le sponde sono difficilmente accessibili al pubblico in quanto non sono fiancheggiate da percorsi pedonali né ciclabili;**

*e - tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti anche in relazione alle loro aree di pertinenza;*

**L'area è già stata oggetto di piano di coltivazione di cava, con la variante richiesta verrà ridotta l'estensione della cava stessa, pertanto gli impatti sui caratteri morfologici dell'area stessa saranno ridotti e, in ogni caso, non interessano i caratteri morfologici e figurativi del fiume.**

*f - garantire che gli interventi volti a mantenere e ripristinare la funzionalità del reticolo idraulico, con particolare riferimento al fondovalle e alle aree di pianura, rispettino i caratteri ecosistemici, identitari e percettivi propri del contesto fluviale;*

**La variante alla perimetrazione dell'area mantiene e ripristina la funzionalità del reticolo idraulico di fondovalle, rispettandone i caratteri ecosistemici, identitari e percettivi propri del contesto fluviale.**

*g - tutelare e valorizzare i caratteri geomorfologici tipici dei corsi d'acqua quali ad esempio cascate, forre, orridi, meandri, golene, terrazzi alluvionali;*

**La variante di perimetrazione all'area in oggetto non modifica né altera i caratteri geomorfologici tipici dei corsi d'acqua quali ad esempio cascate, forre, orridi, meandri, golene, terrazzi alluvionali, anche perché non presenti nel caso specifico lungo il corso d'acqua.**

*h - tutelare le formazioni vegetali autoctone (ripariali e planiziali) e individuare le fasce ripariali da sottoporre a progetti di riqualificazione, con particolare riferimento ai corridoi ecologici da riqualificare come individuati dagli elaborati del Piano Paesaggistico;*

**Il Valdarno è sempre stato, nei secoli, un territorio coltivato sia nell'altipiano che nel fondovalle. Ciò aveva ridotto tutta la vegetazione spontanea (boschi macchie e radure) che adesso, in seguito all'abbandono generalizzato dell'attività agricola degli ultimi decenni, sta riprendendo il suo spazio, sebbene con elementi nuovi al suo interno, come le specie esotiche ed invasive. Le**



formazioni erbacee sono caratterizzate dalla presenza del *Brumus erectus* accompagnato da specie tipiche dei substrati argillosi. Lungo i corsi d'acqua o nelle aree attigue, interessate dalla piene oppure dall'acqua freatica di provenienza fluviale, vegetano specie di boschi ripariali, che in molti casi formano corridoi forestali lungo i corsi d'acqua. Le specie che danno la fisionomia a questi boschi sono: il salice bianco (*salix alba*), il pioppo (*populus nigra*, *P.alba*) e l'ontano nero (*Alnus glutinosa*). L'abbandono delle coltivazioni tradizionali e lo sviluppo urbanistico del territorio ha comportato, in parte, una "semplificazione" ambientale. Questo può aver alterato la composizione quantitativa e qualitativa delle biocenosi, favorendo gli animali opportunisti ed adattabili, rispetto a quelli più esigenti. Ma negli ultimi anni, a seguito proprio dell'abbandono da parte dell'uomo di numerosi campi coltivati in forma estensiva ed intensiva, ed il conseguente aumento della vegetazione spontanea, le condizioni ambientali del territorio si sono evolute verso condizioni di semi-naturalità, tornando ad ospitare specie e biocenosi animali di notevole interesse, favorendo il ritorno di numerose specie. Non sono ipotizzabili impatti diretti derivanti dalla variante di perimetrazione, in quanto l'area su cui si richiede l'ampliamento della perimetrazione E9 è incolta e priva di vegetazione facendo parte dell'area di escavazione E8. Gli impatti indiretti sono analoghi a quelli ipotizzabili per l'attuale destinazione d'uso. Inoltre nell'area interessata dalla variante di perimetrazione non è interessata da corridoi ecologici da riqualificare individuati negli elaborati del Piano Paesaggistico.

*i - promuovere, anche attraverso perequativi, la delocalizzazione, all'esterno delle fasce di pertinenza fluviale, degli insediamenti produttivi non compatibili con la tutela paesaggistica, idraulica ed ecosistemica degli ambiti fluviali, anche sulla base delle criticità individuate dal Piano Paesaggistico;*

**La tipologie di attività non può essere delocalizzata e la variante di perimetrazione non altera i parametri di compatibilità con la tutela paesaggistica, idraulica ed ecosistemica degli ambiti fluviali precedentemente previsti, riqualificando e recuperando aree attualmente non utilizzate e abbandonate. Si precisa inoltre che nella zona E9 ampliata si svolgeranno le attività consentite dalle N.T.A. del R.U. del Comune di Reggello per le aree E9 ossia l'attività di prima lavorazione dei materiali estratti (lavaggio, frantumazione e selezione) oltre all'attività di seconda lavorazione e commercializzazione sia di terre e rocce da scavo sia di inerti provenienti da cantieri edili. Gli impianti complementari dell'attività estrattiva potranno essere realizzati solo se inseriti tra gli interventi previsti nel progetto di coltivazione. Le utilizzazioni ammesse per la sottozona sono di tipo temporaneo e le aree in essa comprese dovranno a tutti gli effetti ritornare agricole.**

*l - contenere nuovi carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato e garantire che gli interventi di trasformazione urbanistico ed edilizia non compromettano il contesto paesaggistico e le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo;*

**La variante alla perimetrazione dell'area non prevede incrementi di carico sediativo, tantomeno interventi di trasformazione urbanistica e edilizia.**

*m - favorire la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare iniziative volte al recupero di manufatti e opere di valore storicoculturale, comprese le opere idrauliche storicamente legate al corso d'acqua (mulini, chiuse, ponti, briglie, vasche), al fine di valorizzare e ricostituire le relazioni tra comunità e fiume;*

**L'area in oggetto non contiene manufatti e opere di valore storico culturale, né opere idrauliche storicamente legate al corso d'acqua (mulini, chiuse, ponti, briglie, vasche).**

*n - realizzare una gestione sostenibile delle periodiche attività di taglio della vegetazione ripariale, evitando alterazioni significative degli ecosistemi fluviali e della continuità e qualità delle fasce ripariali;*

**Saranno previste periodiche manutenzioni della vegetazione ripariale evitando alterazioni significative degli ecosistemi fluviali e della continuità e qualità delle fasce ripariali.**

*o - promuovere interventi che assicurino l'incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti incentivandone la fruizione collettiva anche attraverso interventi finalizzati alla rimozione di elementi arti-*



*ficiali che compromettono le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo.*

**La variante non altera l'incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti e non impedisce la fruizione collettiva, non sono presenti le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo.**

### **8.3 Prescrizioni**

**a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:**

- 1 - *non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;*
- 2 - *non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;*
- 3 - *non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;*
- 4 - *non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.*

**La variante proposta**

- 1 - **non compromette la vegetazione ripariale, né i caratteri degli ecosistemi caratterizzanti il paesaggio fluviale né i loro livelli di continuità ecologica;**
- 2 - **non impedisce l'accessibilità al corso d'acqua, né la sua manutenzione, né la possibilità di fruire delle fasce fluviali;**
- 3 - **non impedisce la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;**
- 4 - **non compromette la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.**

**b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.**

**La variante prevista, pur essendo interessata dall'area soggetta a vincolo non modifica il sistema idrografico, né impedisce la realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, garantisce il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.**

**c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:**

1. *mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;*
2. *siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;*
3. *non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;*
4. *non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed iden-*



*titario;*

5. *non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.*

**La variante prevista:**

1. **mantiene la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;**
2. **è coerente con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantisce l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;**
3. **non compromette le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;**
4. **non modifica i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;**
5. **non occlude i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorre alla formazione di fronti urbani continui.**

*d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile.*

**La variante richiesta non prevede opere e interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, non compromette i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantisce l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile.**

*e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l'utilizzo di nuove strutture in muratura.*

**La variante richiesta non prevede aree da destinare a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate, gli interventi non comportano aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e non sono previste nuove strutture in muratura**

*f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.*

**La variante non prevede la realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili.**

**g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:**

- *edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;*
- *depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;*
- *discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06).*

**Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2 , 3, 4 e 5:**

- *gli impianti per la depurazione delle acque reflue;*

- *impianti per la produzione di energia;*
- *gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di pianificazione.*
- **La variante non prevede realizzazione di edifici di carattere permanente, depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06).**

*h - Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche..."*

**L'intervento previsto non prevede l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.**

**Tutto ciò premesso:**

- nel suo complesso la Variante urbanistica non altera né modifica quanto già precedentemente ammesso e previsto dal R.U. del Comune di Reggello e non incide sul dimensionamento del Piano Strutturale del Comune ;
- La Variante non genera nuovi impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale rispetto a quelli precedentemente valutati nell'ambito della procedura di VAS del Regolamento Urbanistico del Comune di Reggello;

**Pertanto si ritiene che la Variante in questione sia conforme alla disciplina statutaria del PIT – PPR in quanto adeguata, nei contenuti che assicurano il rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso, e la coerenza con le direttive della disciplina statutaria stessa.**





Firenze, \_\_\_\_\_

*Ministero dei beni e delle  
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA  
BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE  
E LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO

AL COMUNE DI REGGELLO  
comune.reggello@postacert.toscana.it

**30 MAR. 2017 N. 07029**

Prot. N. **Allegati** Risposta al foglio del **13/03/2017** N. **6295**  
Class. **34.19.07/14.1** Fasc.

**OGGETTO:** Reggello (FI) - Procedimento VAS 26^ variante urbanistica anticipatrice al 1° Piano Operativo - Ripremitrazione area di cava "E8" in frazione Leccio, località Bruschetto Soc. Pratellessi Calcestruzzi Srl

Procedimento: Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 13, cc. 1 e 2 del D. Lgs 152/2006 e dell'art. 23 della L.R.T 10/2010.

Autorità Competente: Comune di Reggello (FI).

Trasmissione contributo.

In riferimento al procedimento in oggetto e alla nota inviata dal Comune di Reggello (FI), il 13/03/2017 prot. n. 6295 (pervenuta il 13/03/2017, agli atti prot. n. 0005772 del 15/03/2017) con la quale è stato comunicato l'avvio delle consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale, esaminata la documentazione consultabile nel sito web del Comune di Reggello, preso atto di quanto dichiarato nel Documento Preliminare Ambientale, ritenuto che l'intervento non prospetti ulteriori aggravii di impatti paesaggistici, oltre a quelli in essere, si ritiene che la ripremitrazione dell'area di cava possa non essere assoggettata a VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

IL SOPRINTENDENTE  
(Dot. Andrea Pessina)

Il Responsabile del Procedimento: arch. Emanuele Masiello

EM/cb




Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Piazza Pitti, 1- 50125 - Firenze  
Tel. 055 265171 fax 055 219397  
e-mail: [sabap-fi@beniculturali.it](mailto:sabap-fi@beniculturali.it)  
PEC: [mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it)  
<http://www.sabap-fi.beniculturali.it>



Estratto dalla Cartografia del P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico; l'area oggetto di variante è perimetrata in rosso: parte dell'area è ricompresa in zona da tutelare per legge, ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – e specificamente prevista al comma 1°, lettera c): “..... i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua ..... e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.....”.





Estratto dalla ripresa aerea; l'area oggetto di variante è perimetrata in rosso; la linea viola definisce l'area ricompresa in zona da tutelare per legge, ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – e specificamente prevista al comma 1°, lettera c): “..... i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua ..... e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.....”.

